

2) Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 190 del 12.8.2006.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 aprile 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-313/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/26/CE, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2007/C 96/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Lawunmi e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia e M. Fiorilli, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 146, pag. 1).

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/26/CE, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 212 del 2.9.2006.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 marzo 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-320/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/14/CE — Istituzione di un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2007/C 96/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29).

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2) il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 212 del 2 settembre 2006.